

## **Restituiti alcuni beni a Domenico La Valle**

Una “fetta” del patrimonio milionario dell'imprenditore e pasticciere 61enne Domenico La Valle, ritenuto dalla Dda ormai da parecchi anni “organico” al clan mafioso di Mangialupi, torna nella sua disponibilità. Si tratta di tre appartamenti popolari e una bottega tra Contesse e Gazzi, di una villa a Rodia del complesso “Baia Verde”, e poi delle quote di partecipazione societaria della nota ditta “Laboratorio Pasticceria F.lli La Valle di Giovanni & C. snc”. Il resto del patrimonio è stato già in parte sottoposto a confisca. La sentenza è stata modificata dai giudici della corte d'appello, il collegio era presieduto dal magistrato Carmelo Blatti, che in sostanza hanno fatto “rivivere” il provvedimento di restituzione parziale di beni a tempo suo deciso dal gip in prima battuta, poi dal tribunale-sezione misure di prevenzione, dopo il ricorso della Procura. I giudici hanno accolto l'atto di appello presentato a suo tempo dal difensore, l'avvocato Salvatore Silvestro, che - semplificando - aveva ragionato sulla presenza, per i beni in questione, di una sorta di “ne bis in idem”, visto che il gip 2018 aveva valutato come legittima la restituzione, basandosi sugli stessi presupposti che poi il tribunale aveva invece adoperato per confiscarli nuovamente. Ma è uno dei motivi delle restituzione, prima adoperati dal gip e poi valutati in appello, ad essere parecchio singolare: La Valle ha dimostrato che si tratta di beni derivanti dal profitto di... vincite di gioco, raccolte in casinò e centri scommesse («... introiti rapportabili alle vincite in concorsi pronostici e presso alcuni casinò e sale da gioco sul territorio nazionale, acquisiti dal preposto e dalla consorte Megna Grazia, per atti come emergenti dalle produzioni documentali allegate»). Quindi è clamorosamente grazie a queste vincite che il commerciante e imprenditore si è visto restituire qualcosa dopo la maxi confisca da ben dieci milioni di euro. Vediamo cosa scrivono i giudici: «Oltremodo, secondo l'appellante, anche il fatto che il Gup di Messina, nelle statuizioni di cui alla sentenza n. 70/2018, abbia revocato il già disposto sequestro ex art. 12 sexies L. 356/92 sui medesimi beni, valutando sostanzialmente i medesimi elementi posti alla base del provvedimento oggi impugnato, non potrebbe rimanere senza incidenza nel procedimento che occupa, rappresentando un antecedente logico-giuridico di primaria importanza ai fini del rigetto della proposta di prevenzione, inopportuna ed infondatamente accolta dal Tribunale di prime cure». «Lo stesso Tribunale - scrivono ancora i giudici -, avrebbe infatti approssimativamente ed erroneamente ritenuto non esservi interferenza alcuna fra il sequestro di prevenzione e quello già disposto dall'art. 12 sexies sopra menzionato, laddove invece tale interferenza sussisterebbe appieno; entrambe le tipologie di provvedimento ablativo, infatti, si sostanzierebbero in un accertamento anche presuntivo dell'identico presupposto di fatto, rappresentato dalla sproporzione rilevabile fra redditi e disponibilità patrimoniali, differenziandosi solo per il collegamento l'uno alla pericolosità sociale e l'altro alla pronuncia di una sentenza di condanna». Poi una valutazione tecnica sulla doglianza principale proposta dall'avvocato Silvestro nell'atto d'appello: «La migliore e più accorta giurisprudenza avrebbe infatti propugnato una interpretazione che, se pur non

enucleante un vero e proprio “ne bis in idem” prospettabile sul punto, evidenzierrebbe quantomeno una “preclusione processuale”, simile al giudicato cautelare, operante in costanza e similitudine di presupposti fattuali da vagliarsi per l’emissione del provvedimento ablatorio richiesto, ossia la titolarità effettiva dei beni e la sproporzione fra redditi e disponibilità patrimoniali. Secondo l’appellante, per l’appunto, la revoca del sequestro ex art. 12 sexies operata dal Gup di Messina nella sentenza n. 70/2018 avrebbe generato, di riflesso, effetti preclusivi sulla possibilità di sottoporre a confisca di prevenzione i medesimi beni già restituiti nel procedimento a cognizione piena, essendosi basata su valutazioni inerenti l’aspetto della (ritenuta come insussistente) sproporzione fra guadagni e possidenze di esso appellante; in buona sostanza, ai fini della eventuale rivalutazione di tale decisione avrebbe ritualmente dovuto avanzarsi appello avverso tale sentenza anche sotto lo specifico profilo, non già bypassare il punto, aggredendo i medesimi beni nell’ambito di un procedimento di prevenzione».

«Gestiva un’impresa mafiosa»

“Un uomo d’onore che gestiva un’impresa mafiosa”. Lo hanno definito così a suo tempo, nei presupposti del sequestro, Domenico La Valle, i giudici della sezione di Misure di prevenzione. E hanno scritto nel provvedimento come fosse possibile sostenere, alla luce delle risultanze investigative e processuali, che «... il La Valle non sia semplicemente “appartenente” ad una struttura criminosa organizzata ai sensi dell’art. 416 bis ma che lo stesso sia effettivo partecipe del sodalizio criminoso denominato clan di Mangialupi, radicato sin dagli anni ’80 nell’omonimo rione sito nella zona sud della città di Messina, da tempo oltremodo risalenti». «Gestiva un’impresa mafiosa».

**Nuccio Anselmo**